



Università degli Studi di Udine

Prot 5163
Tit. III cl. 4

Udine, 3 marzo 2010

Ai Direttori delle
Scuole di Specializzazione dell'area medica
LORO SEDI

e p.c. Al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Ch.mo Prof. Massimo Bazzocchi
S E D E

CIRCOLARE DI AMMINISTRAZIONE N. 4

Oggetto: Contratto di formazione specialistica (ex D.Lgs. n. 368/1999). Informazioni e adempimenti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Per usufruire delle particolari forme di tutela previste dalla normativa (ai fini della tutela della salute propria e del nascituro) le specializzande, non appena accertato il proprio stato di gravidanza, devono:

1. Comunicare all'Amministrazione il proprio stato di gravidanza (Modulo A), presentando un certificato medico in originale indicante la settimana di gestazione e la data presunta del parto (d.p.p.). Si ricorda che le specializzande esposte a rischio radiologico hanno l'obbligo di notificare il proprio stato di gravidanza non appena accertato (D.Lgs. 151/2001, art. 8, c. 2). Sarà per loro inoltre quanto mai opportuno sottoporsi subito alla visita medica di cui al successivo punto 3 ai fini del rilascio del giudizio di "idoneità con prescrizione/limitazioni".

2. Avvisare il Direttore della Scuola, il proprio Tutor e il Responsabile dell'Unità operativa presso la quale prestano servizio, al fine di consentire loro una valutazione delle attività svolte che possano comportare un rischio per la gestante ed il nascituro, nonché per programmare le attività assistenziali, tenuto conto del periodo di astensione obbligatoria di cui fruirà la specializzanda; sarà utile esibire loro una copia del certificato medico di cui al punto 1.

3. Fissare una visita con il Medico Competente del "Servizio di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria" dell'A.O.U. di Udine (via Colugna 50 – piano rialzato), telefonando al n. 0432 559210 (referenti: sig.ra Alessia Bertolutti – sig.ra Milva Castellani). L'interessata dovrà presentarsi alla visita con copia di un certificato medico di gravidanza rilasciato da un ginecologo di struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N. (nel certificato deve essere indicata la settimana di gestazione e la data presunta del parto).

Si ricorda infine che dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino vi è il divieto di adibire il medico in formazione specialistica al lavoro notturno.

Congedo obbligatorio di maternità ed altri istituti di tutela

Congedo obbligatorio di maternità. La normativa stabilisce che l'interessata debba astenersi dal lavoro per 5 mesi a partire da 2 mesi prima della d.p.p. e fino a 3 mesi dopo la data effettiva del parto. In caso di parto prematuro, l'interessata ha diritto a recuperare, dopo la nascita del bambino, il periodo di assenza non fruito. Se invece il parto avviene oltre la data presunta, l'obbligo di astensione si estende al periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto, fermo restando il diritto a fruire del congedo di maternità per i tre mesi dopo il parto.

L'interessata invierà all'Amministrazione la richiesta di sospensione dalla formazione utilizzando il Modulo B.

Flessibilità del congedo di maternità. Se l'interessata desidera lavorare fino all'8° mese e quindi godere dei 5 mesi di congedo obbligatorio a partire dal mese precedente la d.p.p. fino a 4 mesi successivi al parto, sarà necessario:

- fissare una visita con il proprio ginecologo (del S.S.N. o con esso convenzionato) nell'arco della 30° settimana affinché attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

1

RIPARTIZIONE DIDATTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Agostino Maio
COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: Margherita Menichincheri - margherita.menichincheri@uniud.it
via Mantica, 3 - 33100 Udine (Italia) tel. + 39 0432 556680 fax +39 0432 556699 - <http://www.uniud.it/>
CF80014550307 P.IVA 01071600306 ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040469443



Università degli Studi di Udine

- b) fissare – sempre durante la 30° settimana - una visita con il Medico Competente del “Servizio di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria” dell’ A.O.U. di Udine (v. sopra, punto 3, per le modalità di prenotazione). Il medico dovrà attestare che non sussistono controindicazioni all’astensione dal lavoro a partire dal mese precedente la d.p.p. (Presentarsi alla visita con tutta la documentazione sanitaria del caso, compresa la certificazione di cui al punto a);
- c) se entrambi i pareri medici sono favorevoli, l’interessata, per fruire della flessibilità del congedo di maternità, deve inviare la richiesta di sospensione della formazione (Modulo B) all’Amministrazione, allegando le certificazioni mediche acquisite. Il congedo obbligatorio inizierà quindi un mese prima della d.p.p.

Astensione anticipata dal lavoro. In caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose, la Direzione Provinciale del Lavoro (la sede di Udine della D.P.L. è in via Stabernaio, 7) può disporre che l’interessata si astenga dal lavoro prima del congedo obbligatorio di maternità. Il Provvedimento emesso dalla D.P.L. ha decorrenza immediata e termina – se non altrimenti specificato – due mesi prima della d.p.p. e quindi il giorno precedente al congedo obbligatorio di maternità “standard”. Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 151/01, l’astensione anticipata può essere disposta per uno dei seguenti motivi: 1. lavori gravosi o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza; 2. gravi complicanze nella gestazione; 3. condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli; 4. impossibilità di spostamento ad altre mansioni.

Qualora la Direzione Provinciale del Lavoro abbia disposto l’interdizione temporanea dal lavoro (e questa sia stata concessa per periodi superiori ai 40 gg.) ovvero l’astensione anticipata dal lavoro, la specializzanda dovrà darne immediata comunicazione sia al Direttore della Scuola sia all’Amministrazione, alla quale dovrà altresì essere inviata la richiesta di sospensione della formazione (Modulo B), allegando, in originale, il relativo provvedimento emesso dalla D.P.L.

Comunicazione nascita figlio. Entro 30 giorni dall’evento, ne dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione, inviando un certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Modulo C).

Comunicazione rientro in formazione. almeno 7 giorni prima del rientro in formazione, l’interessata dovrà darne comunicazione inviando all’Amministrazione il Modulo D.

Congedo parentale. Il congedo parentale è un periodo di congedo facoltativo di cui possono beneficiare entrambi i genitori (la mamma subito dopo il periodo di congedo obbligatorio post-parto e il papà dalla nascita del bambino). Vi è per entrambi i genitori un limite individuale di 6 mesi (elevabile a 7 per il papà se usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi anche frazionato) e un limite cumulativo, fra entrambi i genitori, di 10 mesi (elevabile a 11 se il papà usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi anche frazionato) da poter utilizzare entro gli 8 anni di vita del bambino. Per l'utilizzo di questo congedo non è prevista l'alternatività fra i genitori.

Questo tipo di congedo può essere utilizzato per un periodo minimo di 40 giorni lavorativi consecutivi e deve essere sempre recuperato. Ogni richiesta di congedo deve pervenire all’Amministrazione con almeno 15 giorni di anticipo, utilizzando il Modulo E. I giorni non lavorativi (domenica e festività) e le ferie comprese tra due periodi anche di un solo giorno di congedo parentale sono considerati congedo parentale.

L’astensione facoltativa per congedo parentale, qualora sia naturale proseguimento del congedo obbligatorio per maternità, può essere comunicata utilizzando il Modulo B.

Congedo per malattia del bambino. Per fruire di tale tipologia di congedo il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Anche questo tipo di congedo può essere utilizzato per un periodo minimo di 40 giorni lavorativi consecutivi e deve essere sempre recuperato. L’assenza sarà segnalata utilizzando il Modulo E.

Trattamento economico. Durante la sospensione al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico (*attualmente 22.700,00 euro lordi annui*), limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. Dalla ripresa della formazione al medico verrà corrisposto lo stesso trattamento economico di cui beneficiava prima della sospensione.

Sospensione e recupero della formazione specialistica. Durante il periodo di sospensione la specializzanda non potrà partecipare alle attività didattico-pratiche e, al proprio rientro, dovrà pertanto recuperare l’attività didattica ed il tirocinio pratico non effettuato nel predetto periodo, ai fini del completamento della formazione specialistica prevista dall’ordinamento della Scuola di appartenenza. Il periodo di sospensione del corso deve essere recuperato interamente in un tempo identico al periodo di assenza e ciò comporta inevitabilmente uno slittamento della data di conseguimento del diploma di specializzazione.

RIPARTIZIONE DIDATTICA



Università degli Studi di Udine

L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia, mentre quella avvenuta successivamente al 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata come parto, permanendo quindi in quest'ultimo caso l'obbligo di astensione dal lavoro della durata di tre mesi dall'evento.

L'Ufficio competente al quale deve essere spedita tutta la documentazione relativa alla maternità è il seguente:

Università degli Studi di Udine
Ripartizione Didattica
Sezione Medica
via Mantica, 3
33100 UDINE
Referente: Margherita Menichincheri
Tel. 0432/556687 Fax 0432/556699
e-mail: margherita.menichincheri@uniud.it

IL RETTORE

F.to Prof.ssa Cristiana COMPAGNO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Daniele Livon

Modulistica allegata

- Modulo A: Comunicazione stato di gravidanza
- Modulo B: Comunicazione sospensione per gravidanza
- Modulo C: Comunicazione nascita figlio
- Modulo D: Comunicazione rientro in formazione
- Modulo E: Richiesta concessione permessi per congedi parentali e malattia figlio

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 151/2001: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (disponibile su internet all'indirizzo: http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2001/96/10.htm)
- Risposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 23/12/2008 all'interpello n. 64/2008 formulato dall'Università degli Studi di Padova;
- Risposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 05/06/2009 all'interpello n. 51/2009 formulato dall'Università degli Studi di Perugia;
- Contratto di formazione specialistica ex art. 37 del D. Lgs. 368/1999

RIPARTIZIONE DIDATTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Agostino Maio
COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: Margherita Menichincheri - margherita.menichincheri@uniud.it
via Mantica, 3 - 33100 Udine (Italia) tel. + 39 0432 556680 fax +39 0432 556699 - <http://www.uniud.it/>
CF80014550307 P.IVA 01071600306 ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040469443